

scere di pari passo la cura nella scelta delle persone che debbono attendere a sì nobile ufficio.

Io ritengo che i conciliatori dovrebbero essere dotati, più che d'intelligenza, di molto cuore; e questa mia opinione la trovo suffragata da queste parole della relazione ministeriale:

« L'opera di questi benemeriti magistrati dovrebbe essere anzitutto pacificatrice. La loro missione è di comporre, più che di decidere, le controversie; e quest'ufficio di concordia e di pace trova un non lieve ostacolo nella presenza dei mandatarî, i quali, con l'amichevole componimento, vedono dileguare o diminuire il lucro da essi agognato. »

Ora io so che in alcuni luoghi vi sono conciliatori, i quali forse non sanno neppur fare la propria firma, e che per conseguenza i veri giudici sono i segretari comunali.

Ora a me pare che, dopo essersi così allargata la giurisdizione di questi giudici popolari, si debba fare in modo che la scelta di essi sia fatta col massimo scrupolo; e sarò lieto se l'onorevole ministro vorrà darmi una risposta soddisfacente su questo punto, che è molto interessante.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Vischi.

**Vischi.** Io fui tra coloro che più volte rivolsero all'onorevole guardasigilli sollecitazioni per apportare qualche modificazione alla vigente legge sull'istituto della conciliazione.

Io osservai allora, e sono lieto oggi di vedere dall'onorevole ministro prese in considerazione le mie osservazioni, che, davvero quella legge, per quanto avesse voluto prefiggersi un alto e nobile scopo sociale, con talune sue disposizioni venne a turbare in gran parte la funzione dell'Ufficio di conciliazione. Parlai allora di quello che accadeva nelle segreterie, o cancellerie, parlai allora di quello che si faceva dai messi comunali od uscieri; ed oggi il ministro cerca di provvedere col presente disegno di legge al quale anche io voglio tributare le lodi che ha fatto poc'anzi l'onorevole mio amico Marcora. Però ritengo che su questo argomento dovremo riportare nuovamente la nostra attenzione perchè la legge del 1892 davvero fallì in gran parte al suo scopo.

Detto questo, dichiaro che mi associo a quanto ha detto il mio amico Marcora, come ho sottoscritto il suo articolo aggiuntivo,

perchè davvero i termini che oggi sono stabiliti per gravarsi di una sentenza del conciliatore, sono così brevi, da rendere quasi impossibile il giovarsene. Certo non potrà adottarsi per questo ufficio il termine assegnato dalla procedura civile per gli altri pronunciati dai magistrati; ma il termine proposto da noi, cioè di 10 giorni, mi pare che risponda e all'ufficio della conciliazione e alle esigenze di una retta amministrazione della giustizia.

E poichè ho la facoltà di parlare, desidero dire anticipatamente che darò il mio voto favorevole alla modificazione proposta dall'onorevole Francesco Tripepi, all'articolo 7 del disegno di legge.

Per non occupare molto tempo della Camera, rileverò soltanto che con quell'articolo, così come è proposto dal Governo, noi verremo ad esasperare di molto le tasse che già colpiscono gli atti della conciliazione, e verremo ad impedire le conciliazioni posteriori alle sentenze; perchè quando alla ragione del contendere, ordinariamente mite, si aggiunga quella della spesa inevitabile per la contestazione con le proposte fatte noi avremo assai difficilmente una conciliazione bonaria.

Del resto ricordo che, sino dall'altra volta, quando abbiamo discusso nella Camera la vigente legge sulla conciliazione, io stesso ebbi a richiamare l'attenzione del Governo sulla necessità di rendere gratuito il più possibile questo ufficio. Ora l'aggravamento della tassa di registrazione, così come è stabilito dall'articolo 7°, significa snaturare l'ufficio della conciliazione.

Non posso non unire anch'io la mia modesta voce a quella dei colleghi che mi hanno preceduto, contro l'articolo aggiuntivo della Commissione.

La stessa relazione ci fa comprendere come questo articolo sia stato timidamente introdotto e come la Commissione abbia forse ceduto più a ragioni di cortesia che ad un profondo convincimento. Comprendo che il facilitare l'autenticazione di determinati atti di mite valore sia cosa utile ai cittadini, ma prevedo che dannosi e numerosi saranno gli inconvenienti che si verificheranno.

Quale è la garanzia che potrà offrire questo conciliatore per autenticare, nei fini dell'articolo 1323 del Codice civile, un atto sia pure del valore modesto di 100 lire? Noi